

Allegato B al repertorio n.22390/12906

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO NOI CON VOI

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Articolo 1) Denominazione

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione con personalità giuridica avente la denominazione:

"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO NOI CON VOI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", ovvero in forma abbreviata **"NOI CON VOI - ODV"**.

L'associazione è disciplinata dal Codice Civile e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito il "Codice").

L'ente, già iscritto nel Registro Generale del Volontariato della Regione Lombardia, è stato iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in data 7 novembre 2022.

1.2 L'associazione ha sede legale nel Comune di Sesto Calende. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo.

1.3 L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è obbligatorio, ai sensi di legge.

Articolo 2) Durata

2.1 L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

Articolo 3) Scopo, oggetto

3.1 L'associazione non ha fini di lucro e ha per scopo l'esclusivo svolgimento e perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.2 L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, svolge prevalentemente in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

-interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a);

-prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c);

-educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);

-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

di cui all'art. 5 del Codice (lettera i);

-beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice (lettera u);

-promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w).

3.3 Nell'esercizio delle attività di interesse generale volte al perseguimento delle proprie finalità l'Associazione intende dare solidarietà, amicizia e disponibilità a portatori di disagi psicofisici e alle loro famiglie residenti nel comune di Sesto Calende ed in Comuni limitrofi.

3.4 L'associazione si definisce laica, nel senso ecclesiale del termine, e al tempo stesso pone in evidenza la sua ispirazione cristiana cattolica.

3.5 L'associazione si propone di favorire la socializzazione fra i ragazzi e gli adulti utenti per toglierli dall'inevitabile solitudine ed emarginazione del contesto in cui vivono e

di favorire la socializzazione fra i familiari conviventi con gli utenti accomunati dalle stesse problematiche nei confronti dell'handicap, avendo come fine ultimo il miglioramento della qualità della vita sia degli utenti che dei loro familiari.

3.6 Per il raggiungimento dei suoi fini l'associazione promuove o patrocina varie attività, fra le quali a mero titolo di esempio: predisposizione nella sede di incontri plurisettimanali guidati da soggetti con preparazione specialistica appropriata, attività comportanti esercizi di manualità (disegni, colorazioni, espressioni dell'Io attraverso semplici lavori), giochi; ripresa di elementi di scolarizzazione elementare, esercizi ginnici e psicomotori idonei alla condizione degli utenti; promozione di gite di svago ed a scopo conoscitivo dell'ambiente e del territorio, partecipazione o patrocinio a spettacoli teatrali e folcloristici idonei allo sviluppo psico-fisico degli utenti.

3.7 L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente Statuto, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 6 del Codice, nonché le attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice.

3.8 Per il raggiungimento dei suoi fini l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

3.9 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari; ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

3.10 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

3.11 Ai fini del Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

3.12 Le disposizioni di cui al Titolo III del Codice non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

Articolo 4) Patrimonio e risorse economiche

4.1 Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

4.2 L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
- donazioni o lasciti testamentari;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività diverse nei limiti ammessi dal Codice.

4.3 L'associazione dichiara l'assoluta assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

4.4 L'associazione potrà assumere personale dipendente e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare o specializzare l'attività svolta.

4.5 È vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione nel rispetto dell'art. 8 del Codice, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di volontariato sociale, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

4.6 Gli utili o gli avanzi di gestione sono obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 5) Ammissione, recesso ed esclusione, obblighi e diritti degli aderenti.

5.1 Il numero degli aderenti è illimitato, ma non può essere inferiore numero minimo stabilito dal Codice, e la qualifica di aderente è a tempo indeterminato; è quindi espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5.2 Unici criteri di ammissione e di esclusione ed unici requisiti essenziali sono la possibilità alla effettiva partecipazione secondo le proprie capacità e disponibilità nel dare "amore", "solidarietà", agli utenti e la dichiarazione di accettazione senza riserve dello statuto e delle finalità socio-assistenziali, educative e ricreative dell'associazione.

5.3 Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri, anche se minori di età e tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall' esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

5.4 È istituito il Libro degli aderenti con firma dell'aderente per accettazione del presente statuto.

5.5 I soggetti che desiderano divenire aderenti

dell'associazione formalizzeranno apposita dichiarazione in tale senso al consiglio direttivo, il quale delibererà nel termine di trenta giorni valutando l'aderenza al presente statuto delle caratteristiche possedute dal candidato. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante aderente entro trenta giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

5.6 La qualità di aderente si perde per volontario recesso, per morte, a seguito dello scioglimento dell'associazione o per esclusione motivata da accertata inidoneità alla partecipazione attiva, e/o mancata adesione effettiva alle varie attività associative per un periodo continuativo superiore a dodici mesi.

5.7 Le cause di esclusione sono accertate con delibera del consiglio direttivo e hanno effetto decorsi otto giorni dal giorno in cui sono comunicate agli aderenti esclusi con lettera semplice.

5.8 Nel caso in cui l'aderente non condivida i motivi dell'esclusione, per il rispetto del principio del contraddittorio, può adire l'arbitrato previsto dal presente statuto; in tali

ipotesi l'efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia degli arbitri.

5.9 La qualifica di aderente è intrasferibile sia inter vivos che mortis causa a qualunque titolo.

5.10 Le prestazioni degli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo, né direttamente né indirettamente, dal beneficiario.

5.11 Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea.

5.12 L'associazione di volontariato provvederà ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

5.13 Gli aderenti che temporaneamente fossero impossibilitati a prestare attività di volontariato, sono iscritti, su propria richiesta, in un'apposita sezione del libro degli aderenti di cui al presente statuto.

5.14 Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

5.15 Gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri

dell'associazione formalizzandone richiesta al Presidente e nel rispetto delle procedure eventualmente previste da apposito regolamento

Articolo 6) Organi associativi

6.1 Gli organi dell'associazione sono;

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo ed il revisore (se nominati).

6.2 Il Consiglio direttivo può eleggere fra i propri membri un Segretario e un Tesoriere regolandone le funzioni.

6.3 Tutte le cariche sono elettive e gratuite ad eccezione di quelle inerente l'Organo di controllo che può essere remunerato.

Articolo 7) L'assemblea degli aderenti

7.1 L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti iscritti nel libro degli aderenti da almeno tre mesi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione almeno una volta all'anno, per l'esame dell'attività svolta e per l'approvazione del bilancio consuntivo, o qualora lo stesso ne ravvisi la necessità per deliberare su argomenti di carattere urgente e straordinario e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

7.2 L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo

(1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'organo di amministrazione.

7.3 I compiti dell'assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice;
- l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del Codice;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare i regolamenti proposti e predisposti dal Consiglio direttivo;
- deliberare in merito alle richieste di modifica dello statuto;
- deliberare in merito all'ammontare della quota associativa;
- deliberare sullo scioglimento dell'organizzazione;
- deliberare in merito a richieste di modifica dello statuto;
- nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'associazione.

7.4 L'Assemblea è convocata in qualunque luogo, purché in Ita-

lia, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

7.5 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. Nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio ed in quelle relative alla loro responsabilità non può essere conferita la delega ai componenti dell'organo di amministrazione.

7.6 Ogni aderente ha diritto ad un voto.

7.7 L'assemblea è presieduta in ogni caso dal presidente del consiglio direttivo, o in caso di sua impossibilità il vice presidente o altro consigliere appositamente delegato dal consiglio direttivo, e la delibera è valida con la maggioranza semplice dei presenti salvo quanto stabilito nell'articolo 15) del presente statuto.

7.8 Le riunioni dell'assemblea potranno svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità de-

	gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, con-	
	statutare e proclamare i risultati delle votazioni;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta	
	nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario.	
	7.9 L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convoca-	
	zione, con la presenza della metà degli associati e, in secon-	
	da convocazione, qualunque sia il numero degli associati pre-	
	senti in proprio o per delega e delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per le deliberazioni in merito alla modifica dello Statuto o	
	alla trasformazione dell'Associazione, alla sua fusione o	
	scissione, l'Assemblea delibera:	
	in prima convocazione con la presenza ed il voto favorevole	
	della maggioranza degli associati;	
	in seconda convocazione con la presenza della maggioranza de-	
	gli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti, purché gli stessi rappresentino almeno i 2/6 (due	
	sesti) degli associati.	

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

7.10 I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7.11 Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

7.12 Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Detto libro può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art.22, comma 5 del Codice.

7.13 Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

7.14 Ogni deliberazione dell'Assemblea è conservata a cura del Presidente e rimane depositata nella sede associativa a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Articolo 8) Il Consiglio Direttivo

8.1 L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da tre a sette membri, compreso il Presidente, tutti eletti dall'assemblea fra gli aderenti.

8.2 Le riunioni del consiglio direttivo sono valide se sia

presente la maggioranza assoluta dei suoi membri; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni, fino alla data dell'assemblea che approva il bilancio del terzo esercizio della carica, e potranno essere rieletti. La cessazione dei membri del Consiglio direttivo per scadenza della carica ha effetto dal momento in cui il Consiglio direttivo è stato ricostituito.

8.3 Se per dimissioni o altre cause viene a mancare uno dei componenti in forma permanente, subentrerà il primo tra i non eletti e così di seguito secondo l'ordine delle preferenze ricevute; in mancanza, il Presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

I sostituti restano in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti sostituiti, e scadono con gli altri componenti. Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti, deve essere convocata l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.

8.4 Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente o la maggioranza dei componenti lo giudichi necessario per prendere decisioni di una certa rilevanza, comunque almeno due volte all'anno.

Il Consiglio direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certi-

fichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

Sono valide le riunioni non convocate, se sia presente l'intero Consiglio direttivo.

8.5 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per attuare e raggiungere lo scopo dell'organizzazione.

8.6 In particolare sono compiti del consiglio direttivo:

- predisporre i programmi operativi di attività per il raggiungimento degli scopi associativi;
- attuare le linee strategiche eventualmente proposte ed approvate dall'assemblea degli aderenti;
- predisporre per l'approvazione dell'assemblea eventuali regolamenti interni;
- predisporre il bilancio consuntivo dell'associazione sottoporre all'assemblea degli aderenti;
- nominare al suo interno i consiglieri delegati a mansioni particolari, fissandone i limiti di operatività;
- attribuire a singoli aderenti mansioni particolari, fissandone i limiti di operatività in relazione all'organizzazione interna della vita associativa;
- la tenuta dei libri previsti dall'articolo 15 del Codice ri-

feriti al libro degli aderenti, al libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, al libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

8.7 Il Consiglio direttivo eleggerà fra i suoi componenti un Segretario ed un Vice Presidente, il quale sostituirà il Presidente ogni qual volta lo stesso fosse impossibilitato ad agire.

Può essere eletto tra i membri del Consiglio direttivo un Tesoriere, cui è affidata la tenuta della contabilità ed al quale il presidente potrà delegare la gestione dei conti correnti.

8.8 Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 9) Il Presidente

9.1 Il Presidente è eletto dall'assemblea, fa parte di diritto del Consiglio direttivo e, oltre a presiederlo, ha compiti di coordinamento ed organizzazione all'interno dello stesso.

9.2 Al presidente è attribuita la legale rappresentanza nei confronti dei terzi e in giudizio e ha la firma dell'associazione; egli potrà compiere tutte le operazioni di ordinaria amministrazione relative al conto corrente bancario.

Articolo 10) Libri dell'associazione

10.1 Oltre alle scritture previste dagli articoli 13, 14 17 e

87 del Codice sono tenuti i libri di cui all'articolo 15 del Codice secondo le modalità ivi previste.

Articolo 11) Bilancio consuntivo

11.1 L'esercizio associativo coincide con l'anno solare.

11.2 Annualmente entro il 30 giugno il Consiglio direttivo sottopone il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente dell'associazione all'assemblea degli aderenti per l'approvazione.

11.3 Il bilancio è redatto secondo le previsioni di cui agli articoli 13 e 87 del Codice; il Consiglio Direttivo documenta nel bilancio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice

11.4 I bilanci consuntivi sono conservati, a cura del Presidente, e rimangono depositati presso la sede associativa a disposizione degli aderenti per la libera consultazione formalizzandone richiesta al Presidente e nel rispetto delle procedure eventualmente previste da apposito regolamento

11.5 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tali fini, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e col-

laboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

11.6 Ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 14 del Codice, deve essere redatto il bilancio sociale secondo le forme e le modalità ivi previste.

Articolo 12) L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti

12.1 L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, entrambi anche in forma monocratica, sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

12.2 Nel caso di nomina obbligatoria, ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione incarica per la funzione di revisione un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro stabilendone il compenso.

12.4 L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, ove non obbligatori per legge, sono organi o funzioni (con riferi-

mento al Revisore legale dei conti) meramente facoltativi, ma ove nominati o incaricati (con riferimento al Revisore legale dei conti) esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

12.5 I membri dell'Organo di controllo durano in carica e l'incarico di Revisore legale dei conti è attribuito per tre esercizi, sono rieleggibili e nuovamente incaricabili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina o incarico.

12.6 La carica di Organo di controllo e l'incarico di Revisore legale dei conti sono incompatibili con quella di membro del Consiglio Direttivo.

12.7 L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Articolo 13) Scioglimento e devoluzione del patrimonio

13.1 Lo scioglimento, la cessazione, ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio direttivo e approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno.

13.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Regi-

stro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Tuttavia i beni immobili costruiti sul terreno concesso con diritto di superficie dal Comune di Sesto Calende saranno, nel caso in esame, devoluti al Comune stesso, che potrà destinarli ad organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo sempre il parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 ed rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Articolo 14) Clausola compromissoria

14.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella provincia ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti conten-

denti.

Articolo 15) Foro di competenza

15.1 Il Foro di competenza per tutte le controversie concernenti l'associazione è individuato presso il Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede legale.

Articolo 16) Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. in materia di Organizzazioni di volontariato e di enti del terzo settore e, in subordine ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

FIRMATO: PISCETTA MASSIMO

FIRMATO: ENRICO MARIA SIRONI NOTAIO.